

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1958

(4^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

INDICE

Disegni di legge:

« Pagamento delle pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale » (43) (*D'iniziativa dei senatori Fiore ed altri*) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 40, 42, 43
FIORE	42, 43
STORCHI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	40

« Fissazione di nuovi limiti di reddito per la corresponsione degli assegni familiari » (59) (*D'iniziativa dei senatori Fiore ed altri*) e « Modifiche ai limiti previsti dall'articolo 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sugli assegni familiari nei confronti dei redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione » (171) (Seguito della discussione e approvazione) (1):

PRESIDENTE	36, 39, 40
ANGELINI, <i>relatore</i>	37, 38
BARBARESCHI	38

(1) Il testo approvato ha preso il titolo del disegno di legge n. 171.

DE BOSIO	Pag. 39
DI PRISCO	38
FIORE	37, 39, 40
STORCHI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	38

« Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti degli operai dell'agricoltura » (230) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	34, 36
DE BOSIO	36
PALUMBO Giuseppina	36

La seduta è aperta alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Cesare Angelini, Barbareschi, Bitossi, Boccassi, De Bosio, De Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Fiore, Mancino, Moltisanti, Giuseppina Palumbo, Pecoraro, Pezzini, Sibille, Simonucci, Tinzi, Varaldo, Zane e Zannini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Storchi.

DE BOSIO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti degli operai dell'agricoltura » (230) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, *relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti degli operai dell'agricoltura », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge — sul quale riferirò io stesso — comunicando innanzitutto che la 8^a Commissione ha espresso parere favorevole.

Il provvedimento consacra un accordo stipulato il 7 maggio di quest'anno, presso il Ministero del lavoro, dalle organizzazioni sindacali competenti dei datori di lavoro e dei lavoratori.

In virtù di tale accordo, la misura degli assegni familiari dei salariati agricoli è stata aumentata di lire 20 per ogni figlio e di lire 5 per il coniuge, con decorrenza dal 1° gennaio 1958.

Per effetto di questa maggiorazione le misure degli assegni familiari risultano di lire 110 per ciascun figlio e di lire 70 per il coniuge, ferma restando la cifra di lire 50 per

ciascun ascendente. Restano invariate le misure vigenti per le categorie impiegate.

Questi, all'incirca, i termini dell'accordo.

È opportuno mettere in rilievo che il disegno di legge sottoposto al nostro esame prevede — in considerazione della difficile situazione dell'economia agricola — l'assunzione da parte dello Stato dell'intero onere dipendente da questi aumenti; onere che ammonta alla rilevante cifra di 5.380 milioni annui.

Pertanto, il contributo statale alla gestione dell'agricoltura della Cassa unica per gli assegni familiari sale da 6 miliardi ad oltre 11 miliardi, e precisamente a lire 11.380 milioni.

Ritengo superfluo aggiungere altre argomentazioni; soltanto, invito la Commissione a dare la sua approvazione al disegno di legge.

Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1958, gli assegni familiari e i relativi contributi per il settore dell'agricoltura della Cassa unica per gli assegni stessi sono determinati nelle misure previste dalla tabella *B* annessa alla presente legge.

Do subito lettura della tabella *B*, alla quale si fa riferimento in questo articolo.

TABELLA B

ASSEGNI FAMILIARI E RELATIVO CONTRIBUTO PER L'AGRICOLTURA

(Per i dirigenti e gli impiegati gli assegni e il contributo sono comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni)

A) ASSEGNI GIORNALIERI

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio	Per il coniuge	Per ciascun ascendente
Dirigenti e impiegati	167	116	55
Operai	110	70	50

B) CONTRIBUTO

(A carico del datore di lavoro)

Per gli operai: L. 110,10 per giornata di lavoro;

Per i dirigenti e impiegati: 36,50 per cento sulla retribuzione lorda.

C) AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE DEI DIRIGENTI E IMPIEGATI
ASSOGGETTABILE A CONTRIBUTO

Limite minimo: L. 500 giornaliero.

Limite massimo:

per le retribuzioni riferite a mese	L. 18.750
per le retribuzioni riferite a quindicina o a quattordicina	» 9.375
per le retribuzioni riferite a settimana	» 4.687
per le retribuzioni riferite a giornata	» 750

Metto in votazione questa tabella.

(È approvata).

Metto in votazione l'articolo 1, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 2.

Il contributo dello Stato previsto dall'articolo 2, lettera *b*), della legge 25 novembre 1957, n. 1176, a favore della gestione della agricoltura della Cassa unica per gli assegni familiari, è elevato, con decorrenza dal 1^o gennaio 1958, a lire 11.380 milioni all'anno. e sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere di lire 2.690 milioni, derivante dalla presente legge nell'esercizio 1957-58 si provvederà con un'aliquota delle disponibilità nette recate dalla legge 24 giugno 1958, n. 637.

All'onere di lire 5.380 milioni derivante nell'esercizio finanziario 1958-59 si provvederà a carico del capitolo n. 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 4.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'articolo 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

(È approvato).

DE BOSIO. Desidero fare una breve dichiarazione, per richiamare l'attenzione dell'onorevole Commissione su questo intervento di carattere previdenziale, che lo Stato ha disposto, ancora una volta, a favore di una categoria di lavoratori che più ha necessità di assistenza e di aiuto, in considerazione anche della crisi che l'agricoltura sta attraversando. Per questo motivo il gruppo

della Democrazia cristiana esprimerà parere favorevole al disegno di legge.

PALUMBO GIUSEPPINA. Noi prendiamo atto di questo miglioramento, che era vivamente desiderato dalle categorie interessate.

Speriamo però che gli assegni in questione arrivino al livello di quelli che spettano ai lavoratori dell'industria, e che cessi l'attuale, ingiusta differenza: sono lavoratori gli uni e gli altri.

PRESIDENTE, *relatore*. Noi tutti ci associamo a questo auspicio.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Fiore ed altri: « Fissazione di nuovi limiti di reddito per la corresponsione degli assegni familiari » (59) e del disegno di legge: « Modifiche ai limiti previsti dall'articolo 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sugli assegni familiari nei confronti dei redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione » (171)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Fiore ed altri: « Fissazione di nuovi limiti di reddito per la corresponsione degli assegni familiari » e del disegno di legge: « Modifiche ai limiti previsti dall'articolo 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sugli assegni familiari nei confronti dei redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione ».

Ricordo alla Commissione che, data l'identità della materia dei due disegni di legge, si è svolta finora, su di essi, un'unica discussione generale.

Ci è ora pervenuto dalla 5^a Commissione il seguente parere sul disegno di legge n. 171 :

« La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare per la parte finanziaria in quanto deve ritenere che il provvedimento in esame non rechi nuovo onere, essendo destinato a ripristinare gli assegni perduti dai lavoratori in seguito all'entrata in vigore della legge 20 febbraio 1948, n. 55 ».

Ricordo anche che il relatore, senatore Angelini, e la Commissione tutta si sono trovati d'accordo nello spirito che informa i due provvedimenti in esame. Si tratta praticamente di porre rimedio ad una situazione inammissibile, che si è determinata con l'approvazione della legge 20 febbraio 1958, numero 55.

Sono rimaste delle incertezze per quanto riguarda la misura dell'aumento dei limiti, soprattutto in seguito ad una segnalazione fatta dal collega Barbareschi, il quale ha osservato che negli aumenti proposti dal relatore e dall'emendamento Palumbo-Bocconi, non sarebbero comprese tutte le situazioni a cui vogliamo provvedere.

Avevamo pregato, pertanto, il relatore ed il rappresentante del Governo di chiarire questa situazione.

ANGELINI, *relatore*. A mio avviso, per quanto riguarda il coniuge, o un solo genitore, potrebbe rimanere ferma la cifra di lire 13.000, e non si danneggerebbe nessuno.

Passiamo al caso dei due genitori a carico pensionati. Il collega Barbareschi portò, nella scorsa seduta, un esempio limite; considero infatti il caso di due coniugi, uno dei quali percepisse (prima dell'ultima legge) una pensione di lire 10.000 e l'altro una pensione di 5.000, cioè lire 15.000 complessivamente. Con gli aumenti che sono stati concessi per ciò che riguarda i minimi di pensione, colui che prima prendeva lire 5.000 ora verrebbe a percepire lire 9.500. E poichè l'altro genitore riceve oltre 12 mila lire di pensione, se il limite di reddito fosse lasciato a 18.000 o 19 mila lire, come io proposi, questi verrebbero ad essere esclusi dalla concessione degli assegni familiari.

Questo è veramente un caso limite; bisogna tener presente che un pensionato, che prima percepiva 5.000 lire, ora ha visto questa cifra quasi raddoppiarsi; quindi, anche se non dovesse più percepire gli assegni familiari, purtuttavia ha avuto sulla pensione un aumento tale da non subire danno.

Nel caso citato, l'aumento sulle pensioni dei due genitori sarebbe di oltre seimila lire, somma di gran lunga superiore a quella che si verrebbe a perdere per assegni familiari.

E poi, quanti di questi casi si potranno verificare? Certamente saranno molto rari.

Lo scopo principale che dobbiamo proporci è che, con l'aumento delle pensioni, l'interessato non venga a subire un danno.

Concludendo, e facendo anche riferimento a una proposta presentata dalla senatrice Palumbo e dal senatore Bocconi, con cui si proponeva di portare la misura dell'aumento a lire 15.000 per il coniuge o un genitore e a lire 20.000 per entrambi i genitori, riterrei opportuno mantenere fermo il limite di lire 13.000 per il caso di un unico familiare; non avrei invece difficoltà ad accettare la cifra di lire 20.000 per il caso dei due genitori.

FIORE. Nella scorsa seduta il collega Barbareschi aveva portato come esempio un caso che ora il relatore ha definito caso limite, cioè caso eccezionale.

Sempre nell'ultima riunione, il relatore aveva detto che occorre fare in modo che tutti coloro che godevano degli assegni familiari continuino a goderne adesso: questo era il punto di partenza per ogni eventuale proposta.

Oggi invece egli dice: benchè possano verificarsi casi di persone che arrivano a prendere più di 21.000 lire di pensione, costoro in sostanza, pur perdendo il diritto agli assegni familiari, realizzano ugualmente un guadagno a causa dell'aumento di pensione.

Ora, questo contraddice al proposito espresso di mantenere gli assegni familiari ai pensionati che ne godevano prima dell'entrata in vigore dell'ultima legge.

Sono d'accordo di accettare, in via transattiva, il limite di 13.000 lire per il coniuge o per un solo genitore, poichè tale cifra è in realtà sufficiente a coprire gli aumenti che si

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)4^a SEDUTA (4 dicembre 1958)

sono verificati; ma insisto sulla proposta di elevare il limite di reddito per i due genitori a 22.000 lire, poichè altrimenti resterebbero esclusi parecchi nuclei familiari interessati.

DI PRISCO. Sembra anche a me che l'orientamento, al quale si è ispirata la discussione di questi disegni di legge, fosse quello di far sì che coloro che godevano degli assegni familiari in passato potessero continuare a fruirne dopo l'entrata in vigore della nuova legge.

Nella mia qualità di Presidente dell'Istituto di patronato di Verona, mi risulta che i cosiddetti casi limite sono più numerosi di quel che può sembrare a tutta prima.

Ritengo quindi che sia opportuno accettare — insieme col limite di 13.000 lire mensili per il coniuge o per un solo genitore — la proposta di elevare a 22.000 lire il limite di reddito per i due genitori, in modo che tutti, senza possibilità di discriminazioni, possano godere del beneficio previsto dai due disegni di legge al nostro esame.

STORCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei far presente alla Commissione che lo scopo per cui il Governo ha presentato il suo disegno di legge era quello di mantenere un parallelismo tra l'aumento avvenuto nelle pensioni e l'aumento da apportarsi ai limiti di reddito previsti per la corresponsione degli assegni familiari relativi al coniuge ed ai genitori a carico. Il Governo quindi, nella determinazione dei nuovi limiti, ha applicato quella percentuale del 22,5 per cento che è considerata la percentuale media dell'aumento verificatosi nelle pensioni in base alla recente legge, ed ha fissato in conseguenza tali limiti nelle misure di 13.000 e 18.000 lire mensili. Il Governo, ripeto, ritiene che questi siano i limiti logicamente corrispondenti agli aumenti avvenuti nelle pensioni.

D'altra parte si potrebbe anche far notare, benchè io non lo dica riferendomi al caso in discussione, che la tesi generale per la quale all'aumento delle pensioni debba corrispondere in ogni caso il mantenimento di tutte le altre prestazioni potrebbe anche essere con-

testata, o per lo meno discussa. Ma, come ho detto, non ho fatto questa osservazione per il caso particolare che ora ci occupa.

Già nella scorsa seduta avevo dichiarato di aderire alla proposta fatta dal relatore, nel senso di elevare a 19.000 lire il limite di reddito per i due genitori, al fine di evitare che potessero sorgere contestazioni.

Confermo ora questa posizione ripetendo che, salve le decisioni della Commissione, la proposta fatta la volta scorsa dal relatore può essere accettata dal Governo.

BARBARESCHI. Sono costretto a ritornare al ragionamento che avevo esposto nella scorsa seduta.

Certe cose andrebbero fatte subito, ancora nello stesso stato d'animo con cui taluni provvedimenti vengono approvati. Quando approvammo gli aumenti delle pensioni, fu dichiarato da tutti che tali aumenti non avrebbero dovuto portare a diminuire i diritti di cui già in precedenza godevano gli interessati, ovvero non avrebbero dovuto influire sulla corresponsione degli assegni familiari. L'allora Ministro onorevole Gui dichiarò precisamente che si sarebbe fatto subito un provvedimento, affinché gli aumenti verificatisi non menomassero i diritti già acquisiti.

Ora, mettersi proprio a sottilizzare sulla opportunità o meno di accettare la cifra di 22 mila lire mi sembra sia una cosa penosa per tutti; e a mio avviso, significa mancare ad un impegno che avevamo preso.

STORCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo ritiene, proponendo i limiti di cui ho parlato, di rientrare nell'impegno che aveva preso.

ANGELINI, *relatore*. Nella seduta precedente era stata fatta, da parte della senatrice Palumbo e del senatore Boccassi, la proposta di portare il limite di reddito per i due genitori a 20.000 lire.

Come relatore, ho fatto uno sforzo per venire incontro a questa proposta, ed ho accettato di elevare il suddetto limite a 20.000 lire.

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)4^a SEDUTA (4 dicembre 1958)

Può anche darsi che, portando il limite a 20.000 lire, qualcuno rimanga ancora escluso dal godimento degli assegni familiari, ma si tratterà, come ho già detto, di chi ha avuto un aumento di pensione tale per cui, lungi dal subire una perdita, realizzerà ugualmente un guadagno.

Perciò, prego i colleghi della sinistra di mantenere la proposta fatta la volta scorsa e di accettare che i limiti siano fissati nelle misure di 13.000 e 20.000 lire mensili.

DE BOSIO. Tutti i membri della Commissione evidentemente desidererebbero aumentare il più possibile queste pensioni che sono, senza dubbio, modeste e limitate. Stando a questo solo sentimento, si potrebbe anche aderire alla proposta del senatore Barbareschi.

Senonchè il disegno di legge ha soprattutto lo scopo di impedire che l'aumento dei minimi si risolva ai danni di chi si è voluto favorire, con la conseguenza di annullare il beneficio realizzato a mezzo dell'aumento, in seguito alla detrazione dell'importo già percepito per gli assegni familiari.

Ora, questo scopo lo raggiungiamo largamente accogliendo l'emendamento proposto dai senatori Palumbo e Boccassi, elevando cioè il limite per i due genitori a 20.000 lire.

Se l'elevare il limite a 18.000 lire, od anche a 19.000, era ancora insufficiente, quello di 20.000 lire fa rientrare pressochè la totalità dei pensionati, e non danneggia chi, per ipotesi, supera tale cifra.

La legge regola la generalità dei casi, non è possibile dettare una norma legislativa per uno o due casi.

Mi sembra, quindi, opportuno aderire allo emendamento proposto dai colleghi della minoranza, accettato dal relatore, fiducioso che anche il Governo voglia, in definitiva, aderire a questo ulteriore aumento che la Commissione ritiene opportuno di accordare.

FIORE. Come ho detto prima, io mantengo col mio disegno di legge la proposta di elevare a 22.000 lire il limite di reddito per i due genitori, mentre accetto che venga sta-

bilito nella misura di 13.000 lire il limite di reddito per il coniuge o un genitore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, prendendo per base il testo del disegno di legge n. 171, di cui do lettura:

Art. 1.

La lettera *a*) dell'articolo 6 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con la legge 30 luglio 1957, n. 652, è sostituita dalla seguente:

« *a*) il marito nei confronti della moglie purchè essa non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 10.000 mensili. Non sono considerate, ai fini predetti, le pensioni di guerra ».

La lettera *b*) dell'articolo 7 del testo unico predetto è sostituita dalla seguente:

« *b*) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 10.000 mensili nel caso di un solo genitore o a lire 15.000 mensili nel caso di due genitori ».

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 9 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con la legge 30 luglio 1957, n. 652, è sostituito, con decorrenza dal 1° gennaio 1958, dal seguente:

« I limiti di reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la corresponsione degli assegni familiari nei confronti del coniuge e dei genitori sono elevati, nel caso di red-

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)4^a SEDUTA (4 dicembre 1958)

diti derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, a lire 13.000 mensili per il coniuge o per un solo genitore e a lire 18.000 mensili per i due genitori ».

FIORE. Domando perchè non è stato messo in votazione prima il mio disegno di legge, che nell'ordine del giorno precede quello governativo.

PRESIDENTE. Il Presidente ha ritenuto che il disegno di legge governativo meritasse di essere considerato come testo fondamentale...

FIORE. Prendiamo atto di questa nuova prassi, per cui in una discussione abbinata di due disegni di legge il Presidente può mettere in votazione prima il secondo...

PRESIDENTE. Il Presidente dirige la discussione, come è suo compito. Se lei non mi avesse interrotto, avrei detto che ho ritenuto opportuno, e credo per ragioni valide, procedere alle votazioni sulla base del disegno di legge governativo perchè ho pensato che l'articolo unico del progetto da lei presentato fosse da considerarsi come emendamento all'articolo 2 del disegno di legge governativo.

Comunque, lei poteva dirmi subito, non appena ho posto in votazione l'articolo 1, che non era d'accordo e che chiedeva che fosse votato prima il suo progetto. Allora il Presidente avrebbe potuto esprimere il proprio avviso sull'opportunità o meno della sua richiesta. Ma ora lei solleva questa eccezione quando si è già votato l'articolo 1 dell'altro disegno di legge; mi pare che questo sia intempestivo e fuori posto.

All'articolo 2 è stato presentato dal senatore Fiore il seguente emendamento:

Sostituire nell'ultimo comma, alle parole « e a lire 18.000 mensili per i due genitori » le parole « e a lire 22.000 per i due genitori ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Fiore.

(Dopo prova e controprova, essendosi avuta parità di voti, non è approvato).

A questo articolo era stato presentato dai senatori Palumbo e Boccassi il seguente emendamento al quale si è associato il relatore senatore Angelini:

Nell'ultimo comma, sostituire alle parole « e a lire 18.000 mensili per i due genitori » le parole « e a lire 20.000 mensili per i due genitori ».

Metto ai voti l'emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 con la modificazione testè approvata.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, intendendosi che nel testo approvato viene assorbito il disegno di legge n. 59, presentato dai senatori Fiore ed altri.

(È approvato).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Fiore ed altri: « Pagamento delle pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale » (43)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Fiore ed altri: « Pagamento delle pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

Il rappresentante del Governo ha delle comunicazioni di fare, che penso possano essere interessanti ai fini delle decisioni che dobbiamo prendere.

STORCHI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Ringrazio il Presidente e la Commissione che mi danno l'opportunità di aggiungere, a quanto ho avuto l'onore di riferire nella precedente seduta, altre notizie e informazioni che ho cercato di procurarmi, dato il vivo interesse della Commissione per questo argomento che tocca i problemi dei pensionati.

Anzitutto, per quanto riguarda il problema della rateazione mensile, desidero far presente che attualmente l'Istituto nazionale del-

la previdenza sociale corrisponde agli uffici pagatori lire 35 per ogni rata e per ogni operazione di pagamento. Il che significa che, passando dalle sette (6 + 1) rate attuali, alle tredici (12 + 1) proposte nel disegno di legge, e calcolando che ormai il numero dei pensionati è vicino ai quattro milioni, il maggior onere assommerebbe a 840 milioni solo per quel che concerne il pagamento del servizio postale. Ma si aggiunga che la adozione della scadenza mensile raddoppia per tutti gli uffici gli adempimenti, e li raddoppia, ovviamente, anche per le poste. Credo che la nostra attenzione debba essere richiamata particolarmente sul problema dei servizi postali, che verrebbero a trovarsi in gravi difficoltà in relazione a questo aumento di lavoro. Attualmente, infatti, avendo i pagamenti delle pensioni periodicità bimestrale, la massa dei pensionati è stata divisa in due gruppi, per cui nei mesi pari si pagano le pensioni delle categorie Io e So, mentre per la categoria Vo il pagamento è effettuato nei mesi dispari.

Ora, indubbiamente, quale che possa essere la decisione sull'articolo 2, questa semplificazione che si è compiuta distinguendo i pensionati nei due gruppi che ho citati (che sono, poi, gruppi quasi omogenei, perchè l'uno comprende il 40 e l'altro il 60 per cento dei pensionati) verrebbe annullata; ed il servizio postale verrebbe caricato di un lavoro che la stessa Amministrazione delle poste dichiara difficilmente sopportabile per ragioni di personale, di locali, eccetera.

Per quanto, poi, riguarda il pagamento delle pensioni mediante assegni riscuotibili per girata, qui le difficoltà che vengono obiettate sono sostanzialmente quelle relative all'accertamento dell'esistenza in vita e della validità del titolo per riscuotere. E anche su questo, viene fatto presente che occorrerebbe allora adottare una serie di cautele, che potrebbero aggravare l'attuale modo di pagamento, il quale, invece, è molto più sollecito.

Oltre questo, sotto il profilo tecnico amministrativo, bisogna anche considerare che il pagamento di 4 milioni di pensioni comporta l'emissione di duecentomila assegni al giorno. Ora, non è che ciò non si possa fare, spe-

cialmente coi sistemi moderni; però si tratta sempre di impiantare un'attrezzatura, che indubbiamente non può essere creata e messa in funzione con la rapidità che si potrebbe desiderare. Senza poi dimenticare che attualmente l'emissione media mensile di assegni da parte delle poste ammonta ad un milione e mezzo. Che cosa accadrebbe se gli uffici postali fossero caricati di quattro milioni di nuovi assegni?

Detto questo, aggiungo che, corrispondendo anche ai ripetuti interventi del Parlamento, il Ministero ha cercato, d'accordo con la Previdenza sociale, di vedere quali provvedimenti potessero adottarsi per facilitare la riscossione delle pensioni: ed infatti, vi è attualmente un notevole gruppo di provvedimenti, che si ha ragione di ritenere possano portare benefiche conseguenze per il miglioramento del servizio. Si tratta anzitutto di questo: la Previdenza sociale ha già attuato in parecchie sedi provinciali un sistema (che verrà poi esteso a tutte le altre sedi), atto a semplificare la procedura e ad evitare notevoli ritardi, riducendo le « code » che il pensionato deve fare davanti agli sportelli. Ho parlato la volta scorsa delle deleghe: è esatto che il sistema della delega non ha avuto larga rispondenza da parte dei pensionati, forse perchè attualmente, per la delega, occorreva richiedere l'autorizzazione alla sede provinciale dell'I.N.P.S. e la sede provinciale doveva comunicarla all'ufficio pagatore.

Attualmente l'Istituto della previdenza sociale sta riesaminando la questione, e darà istruzioni affinché per la delega sia sufficiente una semplice comunicazione fatta direttamente all'Ufficio pagatore. Questo porterebbe già una semplificazione notevole per i pensionati ammalati o invalidi. Ma debbo aggiungere che, in alcune città d'Italia, sono in atto esperimenti per attribuire l'incarico di uffici pagatori anche agli istituti bancari. A Milano, per esempio, tra Uffici postali ed istituti bancari, non meno di 120 sono gli uffici pagatori delle pensioni.

Infine lo stesso Istituto della previdenza sociale sta, in alcune provincie, sperimentando l'invio delle pensioni a domicilio. Tale sistema potrebbe sì alleggerire il lavoro de-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

4ª SEDUTA (4 dicembre 1958)

gli Uffici postali pagatori, ma indubbiamente comporta un onere maggiore, tanto che viene chiesto all'interessato di pagare la quota necessaria per godere di questo servizio.

Ho voluto esporre queste varie esperienze, prima di esprimere il parere conclusivo del Governo: che è quello che non sia opportuno approvare il disegno di legge, anche perchè sembra che una materia così tecnica non possa regolarsi attraverso un provvedimento come quello che è all'esame dell'onorevole Commissione. Rinnovo la dichiarazione del Ministero e del Governo: che in via amministrativa, per quanto riguarda sia la Previdenza sociale, sia l'Amministrazione delle poste, saranno continuati gli esperimenti, che sono già in atto e con risultati favorevoli, per trovare il miglior modo di ovviare agli inconvenienti lamentati.

Devo altresì aggiungere che il Ministero ha ragione di ritenere che i lamentati inconvenienti non riguardino tutto il sistema e tutti i pensionati, ma particolarmente le zone, in cui le attrezzature e i servizi non sono adeguati rispetto al numero dei pensionati. Comunque esso ritiene che non sarebbero evitati dalla proposta presentata dal senatore Fiore, la quale, anzichè risolvere il problema, creerebbe altre difficoltà.

PRESIDENTE. Mi permetto d'informare la Commissione che, in relazione al disegno di legge in esame, mi è pervenuta una comunicazione della presidenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, alla quale era stata prospettata la possibilità di risolvere il problema mediante l'invio di assegni mensili.

Nella lettera si afferma che il problema è stato da tempo sottoposto all'attenzione e allo studio degli organi tecnici. Infatti, nella recente visita negli Stati Uniti d'America di una commissione di funzionari dell'Istituto, è stata studiata a fondo l'organizzazione attuata in tale Paese, dove si provvede al pagamento di dieci milioni di pensioni con periodicità mensile e con recapito a domicilio di un assegno nominativo girabile. Al ritorno della suddetta commissione l'I.N.P.S. ha posto allo studio le possibilità di una simile

organizzazione anche in Italia. La conclusione di questi studi si avrà tra brevissimo tempo e contemplerà l'esigenza di conferire all'Istituto la facoltà di emettere assegni circolari, del tutto simili a quelli emessi dagli Istituti bancari, con l'obbligo per gli uffici anagrafici comunali di comunicare all'Istituto della previdenza sociale i decessi dei pensionati.

Ho desiderato rendere partecipi i colleghi della Commissione di questa comunicazione dell'I.N.P.S., per dare loro la prova che dello importante problema ci si sta veramente occupando nella sede maggiormente competente.

FIORE. Prendo atto delle dichiarazioni del Sottosegretario di Stato e, naturalmente, così alla sprovvista, non posso controbatterle; mi permetterò tuttavia di fare i miei accertamenti. Mi dispiace di dover contraddire il Sottosegretario quando egli dice che questo provvedimento non interesserebbe che una aliquota modesta di qualche settore di pensionati. Debbo anzi dire che il problema trattato nel disegno di legge è un problema sentitissimo; e pertanto, in attesa che esso venga studiato e chiarito anche dal punto di vista tecnico, proporrei che il provvedimento venisse ripreso in esame in una prossima seduta, dopo gli accertamenti che verranno compiuti.

PRESIDENTE. Da parte mia, desidererei anch'io che la Commissione prendesse un orientamento, decidendo se il disegno di legge possa essere approvato o non si ritenga invece di prendere atto delle comunicazioni fatte dal Sottosegretario di Stato e dal Presidente, lasciando all'I.N.P.S. il tempo di condurre gli studi necessari per ovviare agli inconvenienti denunciati, salvo a riprendere in esame il disegno di legge successivamente.

FIORE. Ritengo che si debba approvare il disegno di legge anche per una questione di principio: è troppo evidente che tutti i disegni di legge potrebbero essere insabbiati, adducendo questioni di carattere tecnico.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

4ª SEDUTA (4 dicembre 1958)

P R E S I D E N T E . Io, personalmente, condivido il parere del rappresentante del Governo, sull'opportunità di proseguire gli studi e gli esperimenti iniziati nella sede amministrativa competente.

F I O R E . Penso che la Commissione potrebbe continuare a discutere il provvedimento fra una quindicina di giorni; e propongo quindi solo un rinvio.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, aderendo alla proposta testè

formulata dal senatore Fiore, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari